

# *Studio Legale Lorenzoni*

*00184 Roma - via del Viminale, 43*

*tel. 064888131 (r.a.) fax 064873132*

*e mail: studio@lorenzoni.org*

Roma, 31 gennaio 2013

Spett.le  
Sindacato ASSOSNAI  
Piazza S. Lorenzo in Lucina, 36  
00186 ROMA

**AGENZIA IPPICA MONZA s.r.l. e A. (ricorrenti) c/ Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato**  
**- Minimi garantiti sospesi 2006-2010 – ns. rif. V015 (da indicare nella risposta)**  
**- Minimi garantiti sospesi 2006-2011 / Decreto semplificazione fiscale - ns. rif. V166 (da indicare nella risposta)**

Ho il piacere di girare la notizia che con l'ordinanza n. 1056/13 depositata il 30 gennaio scorso la II Sez. del Tar del Lazio ha accolto le nostre censure di incostituzionalità della pretesa dei minimi garantiti, che da ultimo era stata rinnovata con la legge dell'anno scorso.

La legge aveva abrogato le 'modalità di salvaguardia' e aveva limitato alla misura irrisoria del 5% la possibilità per l'Amministrazione dei monopoli di accordare riduzioni.

Già più volte il Giudice amministrativo ha, invece, condiviso con noi l'opinione che senza le 'modalità di salvaguardia' si tratta di pretese inesigibili, quanto meno nella misura dei minimi garantiti concretamente rivendicati secondo la risalente disciplina assolutamente superata dalle mutate condizioni di mercato. Se la Corte costituzionale conferma le nostre rivendicazioni lo farà riconoscendo garanzia per un ragionevole equilibrio economico delle concessioni controverse.

Riporto a parte l'ampia parte di motivazione di merito tralasciando gli aspetti puramente processuali dell'ordinanza.

Adesso si deve attendere che la Consulta fissi l'udienza di trattazione, dove confido che i Concessionari Associati vorranno confermarci l'incarico di difesa per il quale farò avere la formula di procura da riempire e inviare al mio studio compilata come di consueto.

Nel frattempo continua a operare a tutela dei ricorrenti la sospensiva, che li tiene al riparo per tutta la durata del giudizio da ogni procedura escussiva che l'Amministrazione non può attivare.

Cordiali saluti

Avv. Fabio LORENZONI

FL-

*altre sedi : 04100 Latina, viale Petrarca, 38 - 20122 Milano, via U. Visconti di Modrone, 36*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**  
**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA n. 1056/2013**

sul ricorso numero di registro generale 6969 del 2012,

*omissis*

*contro*

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO,
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI e ASSI,

*per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia*

- dei provvedimenti dell'a.a.m.s. prott. 2012/

*omissis*

di richiesta di versamento dei minimi garantiti per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011;

*omissis*

A) la disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto legge n. 16 del 2012 appare illogica ed irrazionale, perché il Legislatore – nel sostituire ad un meccanismo flessibile, come quello indicato dall'articolo 38, comma 4, lettera l), del decreto legge n. 223 del 2006 (che affidava alla stessa amministrazione il compito di individuare le concrete misure di salvaguardia per i concessionari storici, senza fissare tetti massimi, ma dando per scontata l'esigenza di parametrare le misure all'andamento del mercato delle scommesse, in modo da impedire che il pagamento dei minimi garantiti, in presenza di una maggiore concorrenza nel mercato, dovuta all'ingresso di nuovi concessionari, potesse pregiudicare l'equilibrio economico dei concessionari storici) con un meccanismo che consente solo una riduzione forfettaria, fino ad un massimo del 5%, dei minimi garantiti dovuti in base al “vecchio” decreto interministeriale del 10 ottobre 2003 – ha agito al (dichiarato) fine di perseguire maggiore efficienza ed economicità dell'azione amministrativa mediante la definizione stragiudiziale di ogni controversia pendente, ma non ha considerato che la predetta riduzione forfettaria non appare adeguata per garantire l'equilibrio economico dei concessionari storici. E' ad esempio innegabile che al “mutato assetto del mercato delle scommesse ippiche e della riconfigurazione dell'assetto distributivo territoriale dell'offerta di gioco, come ridisegnati dalla riforma introdotta dall'art. 38 del decreto legge “Bersani”

che ha determinato l'apertura del mercato dei giochi pubblici e l'attivazione di nuove concessioni secondo una diffusione capillare sul territorio e con più favorevoli condizioni di esercizio e di redditività" (evidenziato nella già richiamata sentenza 7 novembre 2011 n. 8520), si siano, nel tempo, aggiunti gli effetti del «mercato parallelo» gestito dai c.d. CTD (centri trasmissione dati), ossia gli effetti della presenza nel mercato italiano delle scommesse di operatori economici di altri stati membri che agiscono attraverso i predetti CTD, in assenza di concessione, nell'esercizio delle libertà di stabilimento e prestazione dei servizi transfrontalieri, garantite dagli articoli 49 e ss. e 29 e ss. TFUE (si veda al riguardo la sentenza della Corte di Giustizia Costa-Cifone del 16 febbraio 2012, emessa nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10). La misura stabilita direttamente dal legislatore, pertanto, appare del tutto slegata dalla realtà fattuale, tanto che nemmeno dagli atti parlamentari è possibile capire quale tipo di istruttoria sia stata compiuta. E ciò, anche volendo considerare la necessità per lo Stato italiano (richiamata dalla difesa erariale) di adeguarsi ai principi di parità di trattamento e di tutela della concorrenza, sanciti, in materia, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Si tratta, infatti, di principi, almeno in astratto, pienamente compatibili con la riduzione ad equità delle condizioni delle convenzioni accessive alla concessioni c.d. storiche. Di talché è evidente che l'individuazione del punto di equilibrio tra un'eventuale vantaggio competitivo goduto in passato dai titolari di siffatte concessioni, e l'attuale assetto del mercato, doveva essere il frutto, quantomeno, di una compiuta analisi di cui però, nel caso di specie, non vi è traccia;

B) la disposizione dell'art. 10, comma 5, del decreto legge n. 16 del 2012 appare quindi effettivamente finalizzata al solo scopo di sottrarre i provvedimenti già impugnati con il ricorso principale al sindacato giurisdizionale (e, quindi, a vanificare il diritto alla tutela giurisdizionale delle parti ricorrenti), perché – a fronte di quanto affermato non solo da questa stessa Sezione, ma anche dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato nelle pronunce innanzi citate – il legislatore è intervenuto introducendo una nuova disciplina che non consente oramai alcuna forma di sindacato giurisdizionale sulla mancata adozione, da parte dell'Amministrazione competente, delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 38, comma 4, lettera l), del decreto legge n. 223 del 2006. Ne consegue che la predetta disposizione vanifica il diritto dei concessionari storici di agire in giudizio per tutelare il proprio equilibrio economico a fronte del mutato assetto del mercato delle scommesse ed integra, altresì, la violazione del diritto al giusto processo, quale consacrato nell'art. 111 delle Costituzione e nell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (avente pur esso rango costituzionale per effetto del rinvio agli obblighi internazionali pattizi di cui all'art. 117, comma 1, Cost.; cfr. Corte Costituzionale, sentenze nn. 348 e 349 del 2007).

10. - Quanto appena argomentato giustifica la valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in relazione in relazione agli articoli 3, 24, comma 1, 97, 103, comma 1, 111, 113 e 117, comma 1, della Costituzione.

Si rende conseguentemente necessaria la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale affinché si pronunci sulla questione.

**P.Q.M.**

pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 - nella parte in cui dispone che "al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicità dell'azione nei settori di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, procedono alla definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati: ... b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalità di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie. Conseguentemente, all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) è soppressa" - in relazione agli articoli 3, 24, comma 1, 103, comma 1, e 113 della Costituzione, dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Rinvia ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite all'esito del giudizio incidentale promosso con la presente ordinanza, ai sensi degli articoli 79 e 80 c.p.a.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa e che la stessa sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

Silvia Martino, Consigliere